



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza 19 Agosto '77
TEL. 0974.65031 - FAX 0974.65078
PEC: protocollo.comunenovivelia@asmepec.it



CONTRATTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO

L'anno duemilaventicinque il giorno 07 del mese di Maggio, ogni parte nella propria sede/studio, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

L'Amministrazione Comunale di Novi Velia, in persona del Responsabile del Servizio Amministrativo, avv. Donata Sansone, domiciliata per la carica presso la stessa, in Novi Velia alla Piazza XIX Agosto, 77, Codice Fiscale: 84001350655, la quale agisce in virtù del decreto n. 12 del 02.11.2023 ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Comune";

E

L'Avvocato Marcello Feola del Foro di Vallo della Lucania (SA), con studio legale in Salerno (S A) Piazza Renato Casalbore n. 32, c.f. FLE MCL 64P14 B555V, p.iva **IT04827200652** di seguito "professionista"

Premesso che:

- Il Comune al fine di tutelare i propri interessi intende conferire incarico legale all'Avv. Marcello Feola affinché promuova la rappresentanza legale in giudizio dell'Ente e azioni le pretese dello stesso nei confronti dell'Ente Idrico Campano avverso sentenza n.ro 65/2026, pronunciata a definizione del giudizio instaurato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, R.G. N. 8/2025 avente ad oggetto "*Gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato*";
- con deliberazione di G.C. n. 33 del 05 Maggio 2026 è stata autorizzata la rappresentanza e il conferimento della procura alle liti per la difesa delle ragioni dell'Ente innanzi alla Corte di Cassazione per le ragioni di cui innanzi;
- con determinazione n. 42 (Settoriale) e n. 145 (Generale) del 07.05.2026 il Responsabile del "Servizio Amministrativo" "ha assunto formale impegno della spesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 La premessa narrativa si considera parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Avvocato Marcello Feola l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avverso sentenza n. ro 65/2026, pronunciata a definizione del giudizio

instaurato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, R.G. N. 8/2025 avente ad oggetto “*Gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato*”;

Art. 3 Per le prestazioni inerenti la presente convenzione, il compenso pattuito tra le parti e dovuto all’Avv. Marcello Feola, ammonta ad € 4.500,00, somma comprensiva di spese generali (15%), oltre I.v.a. (22%), Cassa di Previdenza (4%). E spese vive per C.U: Il compenso professionale, come sopra determinato sarà liquidato come segue:

- Euro 2.250,00, oltre i.v.a. e c.p.a, nonché spese vive inizio procedimento;
- Euro 2.250,00, oltre i.v.a. e c.p.a. a saldo.

Art. 4 Il professionista s’impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, nonché a fornire pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicurerà la propria presenza presso gli uffici per il tempo utile all’espletamento dell’incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’esito della vicenda di cui si discute. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, comprese istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per il Comune.

2

Art. 5 Il Professionista dichiara, di impegnarsi a esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. A tal fine dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. L’ avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente comma.

Art. 6 Il professionista dichiara altresì, di non aver riportato condanne per reati commessi contro la P.A. che possono prevedere l’applicazione come pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la stessa, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente l’eventuale insorgere delle situazioni menzionate.

Art. 7 L’amministrazione metterà a disposizione dell’Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

Art. 8 Il Comune ha la facoltà di revocare il mandato e di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque

momento e senza preavviso alcuno nei casi di grave inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Il professionista ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta e comunque nei limiti minimi di tariffa avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per il Comune.

Art.9 Il Comune informa il professionista, che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, ivi inclusa la pubblicazione del presente disciplinare all'Albo On Line sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nella sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 10 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

3

Il Professionista

(Avv. Marcello Feola)

Il Responsabile Area Amministrativa

(Avv. Donata Sansone)